Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 128 del 18 Febbraio 2020

1. COMUNICAZIONE DELLE F.I.G.C.

Si rimette in allegato:Comunicato Ufficiale n.206/AA del 4 febbraio 2020 pubblicato dalla F.I.G.C., inerente provvedimento disciplinare a carico della Società A.S.D. NUOVA CALIMERA.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 febbraio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :
- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 29 della Società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 30.1.2020 (omologazione risultato (2 – 1) della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020, Campionato Eccellenza).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni del Trebisacce;
sentito l'Avv. Elio Manica, nell'interesse della Società reclamante;

RILEVA

la società Isola Capo Rizzuto, con reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020 con il punteggio di 0-3, sostenendo che il giocatore Pensabene Gianluca Andrea vi avesse preso parte illegittimamente in quanto squalificato. Sosteneva che il citato giocatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica inflittagli a partire dal 17.01.2020, data successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.108 del 16.01.2020.

Controdeduceva il Trebisacce rilevando che il giocatore Pensabene era stato espulso nella gara Trebisacce - Morrone del 08.01.2020 e squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara con C.U. n.108 del 16.1.2020, lo stesso, tuttavia, per effetto dell'automatismo della sanzione, senza declaratoria (art. 137 punto 2 C.G.S.), aveva scontato la giornata di squalifica non prendendo parte alla gara, immediatamente successiva, Trebisacce - Bovalinese del 12.01.2020 e di conseguenza poteva prendere legittimamente parte alla gara oggetto di reclamo.
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 112 del 23.01.2020 accoglieva la tesi della resistente e rigettava il reclamo omologando il risultato conseguito sul campo.
In appello la F.C. Isola Capo Rizzuto ripropone le argomentazioni del primo grado e parimenti controdeduce il Trebisacce.
La norma di cui si controverte al comma 2, nella parte di interesse per l'odierna decisione, così recita: *"Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. (…) I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.*
L'interpretazione, tra l'altro assolutamente consolidata, non può che deporre nel senso della vigenza - in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l'attività giovanile e scolastica - dell'automatismo della sanzione che ne impone l'applicazione nella gara successiva a quella in cui un calciatore viene espulso. La pubblicazione sul Comunicato Ufficiale risponde a naturali esigenze di ordine e trasparenza oltre che a quelle di notifica di eventuali aggravamenti di pena.
Per le ragioni sopra esposte il reclamo va rigettato ed il risultato conseguito sul campo omologato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva;
omologa il risultato della gara TREBISACCE – ISOLA CAPO RIZZUTO del 19.01.2020: 2-1 conseguito sul campo;
trasmette agli atti all'ufficio di segreteria in Sede per i provvedimenti di competenza.

RECLAMO n.30 della Società A.S.D. CAPO VATICANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 31.01.2020 (squalifica calciatore LA TORRE Simone fino al 24.04.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore La Torre Simone per aver spinto l'arbitro senza conseguenze (atto di protesta violenta).
Sostiene il Capo Vaticano che il calciatore non ha assolutamente spinto l'arbitro ma solo, in maniera concitata, invitato lo stesso ad interrompere il gioco per soccorrere un suo compagno rimasto seriamente infortunato; puntualizza, tra l'altro, che trattavasi del terzo incidente verificatosi nel corso della gara per cui lo stato d'animo dei giovani calciatori era particolarmente agitato.
Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell'arbitro.
Appare tuttavia conforme a giustizia ridurre la squalifica a tutto il 27.03.2020 per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore LA TORRE Simone a tutto il 27.03.2020;
dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.31 del signor PESCE Enzo (Società S.S. Real Jonadi Giovani)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 30.01.2020 (inibizione fino al 29.3.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamante contesta la delibera del primo giudice che - per la parte che qui si impugna – lo ha inibito, fino al 29/03/2020, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società Real Jonadi Giovani, di distinta di gara recante il nominativo di calciatore non regolarmente tesserato e quindi in posizione irregolare.
Il Pesce non contesta la responsabilità ma la durata della sanzione, a suo dire non conforme ai precedenti di questa Corte.
Il reclamo è fondato in quanto per giurisprudenza consolidata la sanzione irrogata per l'infrazione contestata è di trenta giorni.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione al dirigente PESCE Enzo a tutto il 29 FEBBRAIO 2020;
dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia.

RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la delibera del primo giudice che - per la parte che qui si impugna - ha squalificato, fino al 06/03/2020, il calciatore Loria Giuseppe capitano della società U.S.D. Caccurese, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore della citata società, di distinta di gara recante il nominativo di calciatore non regolarmente tesserato e quindi in posizione irregolare.
La Caccurese nel reclamo chiede che si accerti la totale estraneità del Loria non a conoscenza dell'irregolarità presente e conseguentemente si annulli o si riduca la sanzione, irrogandola eventualmente al segretario della società autore dell'errore.
Le argomentazioni non meritano pregio perché il Loria, firmando la distinta, si è attribuita formalmente la paternità delle certificazioni contenute nella stessa e quindi anche quelle relative alla legittimità della posizione dei calciatori presenti nella stessa.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. NUOVA CALIMERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 152/AA del 19 novembre 2019;

- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;

- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. NUOVA CALIMERA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 152/AA del 19 novembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina